



OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING APPLICATIVO, HOSTING GESTIONE SOFTWARE - FORNITURA PIATTAFORMA LIMONTA 2

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la necessità di procedere all'assegnazione di un servizio di "outsourcing applicativo" ossia di fruire di un sistema informativo gestionale o contabile da remoto, di un servizio di "outsourcing operativo" ossia l'erogazione di servizi di supporto volti alla fruizione del sistema informativo, ed inoltre del servizio di Hosting presso le proprie architetture server del portale Collector unitamente alla gestione del software di sistema e all'utilizzo dello spazio fisico o virtuale all'interno delle architetture server.

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023;

APPURATO che l'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedono, "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"

APPURATO che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"

VISTA l'offerta ricevuta Prt. SFBM del 19 dicembre 2025 dalla società **Limonta Informatica S.r.l.** attualmente Fornitore del servizio in questione;

APPURATO che l'affidamento risulta coerente con l'art. 49, comma 4, del Decreto Legislativo 36/2023, in quanto il Fornitore ha eseguito a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti la prestazione in oggetto, inoltre Limonta Informatica Srl è la società che ha sviluppato per SFBM il software per la gestione operativa degli stabilimenti denominato Lisa 2 e il portale per l'acquisizione e la gestione dei consumi degli shipper denominato Collector e non esistono allo stato attuale ulteriori operatori economici in grado di offrire lo stesso servizio sugli applicativi in questione.

Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.

Socio unico ex art. 4 D.Lgs 79/99: Acquirente Unico S.p.a.

Società che esercita attività di direzione e coordinamento: Acquirente Unico S.p.a.

Capitale sociale euro 13.580.000,20 i.v.

Sede legale: Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma - Tel. 06 45256024

Partita IVA 00933151003 - Codice Fiscale 00804510584 - R.E.A. di Roma n.246400

www.sfbm.it



TENUTO CONTO che la società Limonta Informatica Srl risulta essere in possesso di competenze specifiche idonee all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e tali da soddisfare l'esigenza di SFBM.

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 è l'Avvocato Maria Giuseppina Carella;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla società Limonta Informatica s.r.l. con sede legale in Strada Statale 36, Km 36, Nr.10 scala B - 23846 Garbagnate Monastero (LC) il servizio in parola per un importo pari nel massimo ad **euro 138.691,04 iva esclusa**;

ACQUISITO il CIG B9B3E0F0D2

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo il servizio in questione per un importo pari ad **euro 138.691,04 iva esclusa** alla società Limonta Informatica s.r.l., precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

19 dicembre 2025

L'Amministratore Unico
Marco Mele



Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.

Socio unico ex art. 4 D.Lgs 79/99: Acquirente Unico S.p.a.

Società che esercita attività di direzione e coordinamento: Acquirente Unico S.p.a.

Capitale sociale euro 13.580.000,20 i.v.

Sede legale: Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma - Tel. 06 45256024

Partita IVA 00933151003 - Codice Fiscale 00804510584 - R.E.A. di Roma n.246400

www.sfbm.it